



CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI PRESTITI AGLI ISCRITTI DI CASSA FORENSE

Art. 1

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Fondazione di Diritto Privato - con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 (sede legale) e Via Giuseppe Gioachino Belli n. 5 (sede operativa) - si prefigge di proseguire nel progetto di prestito agli iscritti, esclusi i praticanti, al fine di sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti nell'ambito delle finalità del sostegno alla professione forense. L'obiettivo, come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Assistenza, è quello di favorire il ricorso al finanziamento dei professionisti, anche componenti di Studi Associati.

Nello specifico disciplina gli interventi di sostegno economico attraverso:

- un abbattimento del 100% degli interessi per i prestiti convenzionati con la controparte aggiudicataria;
- una garanzia fino ad un plafond massimo di € 2.500.000,00 fornita alla controparte aggiudicataria per i giovani che abbiano un reddito annuo inferiore a € 10.000,00 e che diversamente non potrebbero accedere al mercato del credito.

Il servizio, analiticamente descritto nel presente capitolato, avrà durata triennale e sarà affidato dalla Cassa Forense attraverso l'espletamento di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione alla Società che offrirà il tasso di interesse più basso da applicarsi sui prestiti in favore dei giovani professionisti iscritti alla Cassa Forense.

L'importo erogabile in conto capitale agli iscritti da parte dell'aggiudicataria non potrà superare complessivamente il limite di €10.000.000,00 per ciascun anno, resta tuttavia

fermo il limite massimo previsto per l'abbattimento degli interessi entro e non oltre il limite massimo € 1.000.000,00 annuo.

Pertanto, resta fermo che la Cassa non riconoscerà alcun importo a titolo di interessi superato il predetto limite massimo di €1.000.000,00 annui.

Il valore stimato dell'appalto è presuntivamente quantificato in €10.500.000,00 (IVA esclusa) di cui € 1.000.000,00 per ogni singolo anno destinato all'abbattimento degli interessi ed €2.500.000,00 per ogni singolo anno per il plafond massimo a garanzia.

Si precisa che l'importo massimo degli interessi di cui sopra (€ 1.000.000,00) è stato stimato considerando la copertura degli interessi su tutta la durata del prestito richiesto (periodo massimo 5 anni) in funzione dell'importo di € 10.000.000,00 erogabili annualmente.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e per il periodo massimo di un anno. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente capitolato o eventualmente più favorevoli.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli intermediari finanziari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione a svolgere l'attività di erogazione prestiti oggetto della presente gara ai sensi del TUB (dlgs n. 385/1993 e s.m.i.).
- b) aver erogato prestiti nel triennio 2018, 2019, 2020 per l'importo complessivo di €60.000.000,00

Art. 2

La gara sarà espletata mediante procedura aperta e aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.

A tale riguardo si fa presente che sarà preso in considerazione, trattandosi di prestito concesso a tasso fisso, lo spread più basso, con base d'asta fissata al 3,50%, da aggiungersi all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero 1,2,3,4,5 anni).

Si specifica che in caso di tasso IRS negativo il predetto tasso sarà considerato pari a zero.

La Cassa Forense valuterà le offerte ritenute anormalmente basse con le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

Art. 3

La Cassa provvederà, con cadenza mensile, a riconoscere all'aggiudicatario gli interessi definiti all'esito della procedura di gara; l'aggiudicatario fornirà anticipatamente alla Cassa una dettagliata rendicontazione in merito ai prestiti erogati (dati anagrafici, durata, importo concesso, quota capitale, quota interessi ecc.).

La Società aggiudicataria, con apposita dichiarazione, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 4

La finalità che Cassa Forense si prefigge con il presente bando è quella di sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti, esclusi i praticanti, nell'ambito delle finalità del sostegno alla professione. L'obiettivo è quello di favorire il ricorso al finanziamento dei giovani professionisti, anche componenti di studi associati.

Nello specifico disciplina gli interventi di sostegno economico, posti in essere da Cassa Forense tramite:

- un abbattimento del 100%, a carico Cassa, degli interessi per i prestiti convenzionati con la controparte aggiudicataria fino ad un plafond massimo annuo di 1.000.000,00 euro.
- una garanzia fino ad un plafond massimo annuo di 2.500.000,00 euro fornita alla controparte aggiudicataria per i giovani che abbiano un reddito annuo inferiore a 10.000,00 euro e che diversamente non potrebbero accedere al mercato del credito.

Le caratteristiche tecniche del prestito sono:

- Un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero ad uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread;
- un limite massimo di capitale concesso in prestito pari a € 15.000,00 ed un minimo di €5.000,00 per professionista;
- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
- spese di istruttoria pari a €35,00 totalmente a carico del richiedente;
- nessuna spesa per incasso rata.

Art. 5

Possono accedere al prestito i professionisti rientranti nelle condizioni di cui all'art. 6 dello Statuto (esclusi i praticanti) che abbiano le seguenti caratteristiche:

- non aver ancora compiuto il 35° anno di età;
- essere iscritti a Cassa Forense da almeno 2 anni (compresi eventuali periodi di praticantato);
- essere in regola con l'invio delle prescritte comunicazioni reddituali (modelli 5 annuali) e con il pagamento dei contributi previdenziali (requisito da attestarsi mediante DURC);
- non avere in corso un altro prestito riguardante precedenti analoghi bandi della Cassa Forense.

Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione a Cassa Forense; pertanto, qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dall'Albo e/o dalla Cassa, il contributo viene meno ed il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale degli interessi derivanti dal prestito ottenuto a decorrere dalla rata successiva alla mensilità in cui è stata adottata la delibera di cancellazione dall'Albo e/o dalla Cassa, anche con eventuale rimborso degli interessi versati dalla Cassa e non dovuti, oppure all'immediato rimborso del credito residuo.

Art. 6

La concessione dell'agevolazione finanziaria è finalizzata alla presentazione di un progetto di utilizzazione, successivamente rendicontato, che può prevedere:

- le spese di avviamento dello studio professionale, o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti;

come dal richiedente specificato in sede di presentazione della domanda di accesso al prestito.

Per accedere alla tipologia di beneficio disciplinata dal presente bando è necessario presentare domanda tramite compilazione del format presente nell'area riservata del sito internet di Cassa Forense, completo di tutti i dati richiesti.

Le domande sono istruite dall'ufficio competente, in ordine cronologico di arrivo.

Nella domanda inoltre il richiedente deve:

- dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito da parte dell'intermediario finanziario aggiudicatario, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
- esprimere consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

La fase istruttoria effettuata dall'ufficio competente dovrà verificare:

- la titolarità del soggetto richiedente in ordine alla sussistenza dell'età, del biennio di iscrizione, della regolarità nell'inoltro delle comunicazioni reddituali (modelli 5 annuali) e della regolarità contributiva;
- la completezza e conformità della documentazione richiesta;
- la congruità economica della richiesta.

L'Ufficio Competente provvede con cadenza bisettimanale ad autorizzare l'accesso al prestito degli iscritti, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5, sulla base delle istanze presentate e fino alla capienza dello stanziamento deliberato, trasmettendo il relativo elenco contenente i dati anagrafici degli ammessi, con indicazione dei prestiti assistiti da garanzia fidejussoria e contributo per interessi e dei prestiti che beneficeranno esclusivamente del contributo per interessi.

Cassa Forense, all'esito dell'acquisizione da parte dell'istituto bancario dell'elenco nominativo trasmesso, invia tramite pec all'interessato comunicazione dell'esito dell'istanza entro 20 giorni dalla richiesta, indicando, in caso di diniego per mancanza di requisiti, la relativa motivazione. In caso di esito positivo, il richiedente dovrà completare la richiesta di prestito on-line; l'aggiudicatario provvederà, quindi, a richiedere all'iscritto la documentazione necessaria per istruire la richiesta di prestito, quali, a titolo esemplificativo, autorizzazione per addebito rate in conto corrente, dichiarazione relativa a finalità finanziamento per determinazione imposta sostitutiva, informativa e consenso privacy, dichiarazione dei redditi.

La società aggiudicataria, entro il termine di cinque giorni, informerà l'interessato della concessione o meno del prestito e relativa stipula del contratto o del motivato diniego che sarà comunque sempre a insindacabile giudizio dell'intermediario finanziario.

La stipula del contratto dovrà avvenire con firma elettronica avanzata OTP o altra equivalente fornita gratuitamente dall'aggiudicatario al richiedente.

Solo le domande che non trovano accoglimento potranno essere ripresentate nell'anno solare successivo alla data di presentazione sempre se possibile in considerazione della durata del bando e fino a capienza del relativo stanziamento deliberato.

In caso di rate non versate da parte dell'iscritto, l'aggiudicatario si attiverà per il recupero autonomo attraverso i propri canali, sia interni e sia avvalendosi di società esterne.

Nel caso in cui le predette azioni in via stragiudiziale non dovessero sortire alcun effetto, a fronte di relazione negativa, si provvederà a richiedere l'intervento di Cassa Forense addebitando le rate non pagate ed il debito residuo.

Con cadenza mensile, la società aggiudicataria, fornirà a Cassa Forense un elenco contenente la rendicontazione dettagliata in modo analitico circa le quote di interessi relative ad ogni prestito erogato; Cassa Forense, a sua volta, effettuate le relative opportune verifiche, provvederà ad accreditare mensilmente la quota di interessi per il valore cumulativo.

Cassa Forense si impegna a comunicare all'aggiudicatario i professionisti che si cancellano al fine di consentire l'addebito all'iscritto della quota interessi a decorrere dalla prima rata non ancora consolidata o all'immediato rimborso del credito residuo.

Art. 7

L'Ente, in accordo con la società aggiudicataria, si riserverà la possibilità di verificare:

- le eventuali criticità legate al piano restituzione (cause dei mancati pagamenti);
- la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto.

La valutazione della verifica è a cura del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense.